

Alleanza Milanese Immigrati Sardi “Emilio Lussu”

STATUTO

TITOLO II

ART. 5 - I SOCI DEL CIRCOLO AMIS APS

1. Possono essere Soci del Circolo AMIS APS tutti coloro che ne condividano appieno le finalità e gli scopi.
2. I soci si distinguono in:
 - a) Soci Fondatori: rientrano in tale denominazione, i firmatari dell'atto costitutivo;
 - b) Soci Ordinari: sono tali tutti coloro che, avendone fatta regolare domanda secondo la procedura richiesta e definita dal Circolo AMIS APS stesso, siano stati accolti come tali;
 - c) Soci Fondatori e Soci Ordinari hanno l'assoluta parità tra loro nei diritti e doveri verso l'Associazione;
 - d) Soci Benemeriti: Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare in tale categoria coloro che si siano distinti per particolari meriti nella società e nei confronti del Circolo AMIS APS stesso.
3. Fra i soci acquistano particolare rilevanza coloro per i quali il Circolo AMIS APS è idealmente nato e che sono destinatari degli interventi della Legge Regionale sull'emigrazione (Legge n° 7 del 15 gennaio 1991 e sue modifiche.)

ART. 6 - INELEGGIBILITA' DEI SOCI ALLE CARICHE SOCIALI PER INCOMPATIBILITA'

1. Non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo, nel Collegio dei Probiviri, nel Collegio dei Sindaci Revisori:
 - a) tutti coloro che percepiscono compensi dal Circolo AMIS APS;
 - b) più di due persone legate fra loro da vincolo di parentela di primo e secondo grado
 - c) alla elezione degli organi si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del codice civile.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. La domanda di ammissione all'Associazione dovrà essere rivolta al Consiglio Direttivo e dovrà contenere tutte le generalità dell'aspirante socio, nonché l'impegno all'osservanza del presente Statuto e dei Regolamenti interni.

2. All'atto di accettazione della stessa il richiedente acquisisce la qualifica di Socio.
3. In caso di rigetto della domanda di ammissione dell'aspirante socio il Presidente dell'Associazione comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della sua prima convocazione. La permanenza del socio nell'Associazione è subordinata alla conservazione delle condizioni che ne hanno permesso l'ammissione, nonché all'osservanza delle norme del presente Statuto e del suo eventuale Regolamento di attuazione. In presenza di tali condizioni l'ammissione del socio è a tempo indeterminato.
4. Tutti i soci sono tenuti:
 - a. al pagamento della quota sociale annuale nei termini stabiliti dagli Organi preposti;
 - b. all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti interni;
 - c. a non prendere, senza essere autorizzati, iniziative personali che impegnino in qualunque modo il Circolo AMIS APS;
 - d. ad offrire in tutte le circostanze prova di serietà e di educazione civica a tutela del buon nome della Sardegna, dei Sardi e degli altri soci del Circolo AMIS APS.
5. Il socio ha diritto a ricevere una tessera che attesti la sua adesione al Circolo AMIS APS e agli organismi superiori di carattere nazionale (F.A.S.I.).

ART. 8 - STATO GIURIDICO DEI SOCI ED EVENTUALI ATTI DISCIPLINARI

1. Il Socio perde la sua qualifica solo per dimissioni o espulsione.
2. La quota associativa non è trasmissibile, tranne in caso di morte.
3. In caso di mancato pagamento della quota sociale nei tempi stabiliti, ed entro e non oltre 24 mesi della scadenza, il Socio perde tutti i diritti.
4. I soci possono dare le dimissioni dall'Associazione in qualsiasi momento. Le dimissioni sono regolate nel Regolamento di attuazione.
5. Il socio può essere sottoposto a sanzioni, come ammonizione, deplorazione, sospensione o radiazione, qualora:
 - a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e alle deliberazioni prese dagli organi sociali del Circolo AMIS APS;
 - b) in qualche modo arrechi danni morali e materiali al Circolo AMIS APS o ai propri associati.
6. L'ammonizione e la deplorazione possono essere comminate anche dal Consiglio Direttivo.
7. In caso di disaccordo con la decisione del Collegio del proprio Circolo AMIS APS, il socio può Ricorrere, in seconda istanza, al Collegio dei Probiviri della F.A.S.I.